

ADEMPIMENTI

Attività sospese e attività ammesse: l'interpretazione dei codici Ateco

di **Fabio Garrini**



Con il [decreto datato 25 marzo 2020](#), il **Ministero dello Sviluppo Economico** è intervenuto per modificare l'elenco delle attività economiche che sfuggono alla **sospensione prevista dal D.P.C.M. 22.3.2020** (si rinvia, sul punto, al precedente contributo "[Il Mise aggiorna l'elenco delle attività ammesse](#)").

Il fatto di aver utilizzato i **codici Ateco** per individuare le **attività consentite** aiuta certamente nella loro individuazione; ciò posto si pongono non pochi **dubbi operativi legati a specifiche situazioni concrete**.

Alcune indicazioni possono essere colte analizzando il **sito del Governo**, in particolare le [risposte alle domande più frequenti](#) (costantemente aggiornate); anche le **varie associazioni di categoria** si sono espresse al riguardo. In particolare alcuni spunti di interesse possono essere colti nella **nota di aggiornamento redatta da Confindustria** a commento del [D.P.C.M. 22.3.2020](#).

Come interpretare i codici Ateco

Il [D.P.C.M. 22.3.2020](#) ha intensificato le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica, **ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive**: tale restrizione si è sostanziata nella **sospensione di tutte le attività industriali e commerciali**, accompagnata però da una serie di **eccezioni e precisazioni**.

Le imprese che possono **continuare a svolgere la propria attività** sono, nella sostanza, quelle che **operano nel campo alimentare e sanitario**, oltre alle attività a queste **funzionali**; l'individuazione delle attività non sospese è avvenuta attraverso **l'allegato 1** al **D.P.C.M. 22.3.2020** (modificato dal [D.M. del Mise del 25.03.2020](#)), che è costituito da un elenco di

codici Ateco.

Se la scelta di individuare analiticamente le attività consentite vuole esprimere una certa **oggettività**, altrettanto vero è che calare tale previsione nelle situazioni concrete **non è altrettanto facile**; facendo riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Governo e le **interpretazioni offerte da Confindustria** (riferite al [D.P.C.M. 22.3.2020](#), ma nella sostanza nulla cambia dopo la **modifica dei codici Ateco da opera del D.M. Mise**), è possibile proporre qualche interpretazione.

Un primo aspetto potrebbe essere **l'incongruenza del codice dichiarato**; sul punto Confindustria afferma che, qualora vi fosse una divergenza tra quanto dichiarato al Registro imprese e quanto comunicato all'Agenzia delle entrate nelle variazioni Iva, dovrebbe **prevalere quanto indicato in visura**; ciò posto il tema più delicato (e non esaminato) è quello legato alla **divergenza tra attività effettiva e quella dichiarata**. Come comportarsi nel caso in cui sia stato dichiarato un codice afferente ad un'attività sospesa mentre la ditta effettivamente svolge una attività ammessa? Al riguardo **dovrebbe ragionevolmente prevalere l'attività effettiva**, anche se ovviamente **procedere ad una modifica dell'attività dichiarata** renderà più facile il diritto dell'impresa ad operare. Nelle [faq del Governo](#) pare invece di leggere, anche se non in maniera esplicita, una **maggiore propensione a valutare l'attività effettiva** (si pensi alla risposta che permettere all'**amministratore di condominio di operare anche se organizzato in forma d'impresa**).

Sul punto si segnala come Confindustria preferisca una **interpretazione più formale**, affermando che può svolgere la propria attività l'impresa che ha **correttamente comunicato il codice Ateco tra i propri codici attività**.

Altro aspetto riguarda la possibilità che **l'impresa svolga diverse attività** e solo alcune di queste corrispondano a codici tributo ammessi; a ben vedere il decreto fa sempre riferimento alle "attività", quindi ogni soggetto dovrebbe poter **operare con riferimento (solo) all'attività permessa, anche se questa fosse secondaria**. Così si esprime il Governo nelle [faq pubblicate](#) sul proprio sito, **escludendo che vi sia la necessità di inoltrare alcuna comunicazione al Prefetto**, in quanto l'impresa sta svolgendo un'attività ammessa. Allo stesso modo si esprime anche **Confindustria**.

In tema di attività esercitabili Confindustria rimarca come la possibilità di operare riguardi solo i soggetti che **svolgono in via ordinaria e non occasionale** una delle attività ritenute essenziali; **non importa se tale attività sia prevalente o secondaria** ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo.

Sul punto Confindustria osserva che l'attività non presente nell'allegato deve essere sospesa, a meno che non si tratti di **un'attività "integrata"** con quella ammessa, ossia svolta all'interno di una stessa unità produttiva e **che concorre, quindi, al medesimo processo produttivo**. In questi casi, **le attività sono inscindibili e l'intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività**. Sarà quindi necessario darne **comunicazione al Prefetto**.